



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. 9234 Prot. 196870

Data 23 dicembre 2020

Classe 1/13

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 30.11.1989, n. 398 "Norme in materia di borse di studio universitarie", e in particolare l'art. 4, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare l'art. 51 - comma 6, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare gli Art. 18 "Chiamata dei professori", 22 "Assegni di ricerca" e 24 "Ricercatori a tempo determinato", e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 02.05.2011 recante "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18 - comma 1 - lettera b) della Legge 240/2010";

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 30.12.2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni in Legge 25.02.2016, n. 21;

VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTO il D.L. 30.04.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni in Legge 28.06.2019, n. 58, e in particolare l'Art. 5 "Rientro dei cervelli" - comma 5bis;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 e seguenti relative a "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)";

VISTO il D.L. 23.02. 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 02.03. 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020 relative a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. 17.03.2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) – comma 5 dedicato alle procedure concorsuali pubbliche;

VISTO il D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'Art- 19 "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. n. 117 dell'11 gennaio 2012 con cui è stato emanato il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 21 e del 22 dicembre 2020, in ordine all'approvazione di parziali modifiche apportate al Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 117 dell'11.01.2012 e successivamente modificato con DD.RR. nn. 2472 del 02.10.2012, 728 del 05.03.2014, 3451 del 13.10.2014, 1465 del 04.04.2016, 3396 del 29.07.2016, 3325 del 15.06.2017, 9325 del 20.12.2018, 3981 del 29.05.2019, 6974 del 30.09.2019 e 2665 del 01.04.2020, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in ***grassetto corsivo***.

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

INDICE

Titolo I "Principi generali"

- ART. 1 Finalità e ambito di applicazione
- ART. 2 Tipologia dei contratti
- ART. 3 Contratti junior
- ART. 4 Contratti senior
- ART. 5 Modalità di selezione

Titolo II "Procedure di selezione ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - Legge n. 240/2010"

- ART. 6 Procedure per l'attivazione dei contratti
- ART. 7 Bando di selezione
- ART. 8 Commissione giudicatrice
- ART. 9 Candidati ammissibili alle selezioni
- ART. 10 Modalità di svolgimento delle selezioni
- ART. 11 Termine del procedimento
- ART. 12 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

Titolo III "Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni"

- ART. 13 Chiamata diretta ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

Titolo IV "Disciplina del rapporto di lavoro"

- ART. 14 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
- ART. 15 Proroga dei contratti Junior
- ART. 16 Risoluzione del rapporto di lavoro
- ART. 17 Incompatibilità e ulteriori incarichi
- ART. 18 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo
- ART. 19 Procedure per la chiamata a professore associato di contrattisti senior

Titolo V "Disposizioni finali"

- ART. 20 Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il Politecnico di Milano, nell'ambito delle risorse disponibili, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 9 del presente Regolamento.
- 2) I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, e al Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.

ART. 2

Tipologia dei contratti

- 1) Il Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240, può attivare le seguenti tipologie contrattuali:
 - contratti di cui alla lett. a), di seguito denominati contratti "junior";
 - contratti di cui alla lett. b), di seguito denominati contratti "senior".

ART. 3

Contratti junior

- 1) I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24.05.2011, n. 242.
- 2) I contratti junior possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.
- 3) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
- 4) Il contrattista junior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

ART. 4

Contratti senior

- 1) I contratti senior hanno durata triennale e sono riservati a coloro che:
 - hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; ovvero che
 - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti junior di cui al precedente Art. 3;
 - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230.

Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono.

- 2) I contratti senior possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
- 3) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore **per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.**
- 4) Il contrattista senior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

ART. 5

Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti junior e senior avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) Per i contratti junior e per quelli senior la stipula dei medesimi può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
- 3) La stipula del contratto per i ricercatori junior e senior potrà inoltre avvenire per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.

Titolo II

Procedure di selezione ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - Legge n. 240/2010

ART. 6

Procedure per l'attivazione dei contratti

- 1) L'attivazione dei contratti junior e senior è proposta dal Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) I Dipartimenti attivano i contratti di cui al presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio che deve indicare:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) la specificazione del settore concorsuale di cui al DM 30.10.2015, n. 855;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - f) la modalità di copertura finanziaria della posizione che, in caso di autofinanziamento, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
 - g) il trattamento economico dei soli contratti senior, secondo quanto previsto all'Art. 18 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - i) la lingua straniera che dovrà essere oggetto della prova orale.

- 3) Il Consiglio di amministrazione, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18 – comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240, approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi.

ART. 7

Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale, deve contenere:
- a) la tipologia di contratto (junior o senior);
 - b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
 - e) l'impegno didattico assegnati al contrattista;
 - f) la specificazione del settore concorsuale di cui al DM 30.10.2015, n. 855;
 - g) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
 - i) la lingua straniera che sarà oggetto della prova orale da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - k) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - m) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione e degli eventuali titoli preferenziali.
- 2) Il bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale
- 4) La domanda di partecipazione, deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 8

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri.
- 2) Non possono far parte della Commissione:
- a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati;
 - c) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
 - d) i Professori che siano già stati nominati, nello stesso anno solare, in 2 Commissioni locali del Politecnico di Milano, relative a procedure selettive di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240 del 2010.
- 3) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
- 4) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.

- 5) ***La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua, potranno essere svolte in forma telematica, con le modalità previste dal bando.***
- 6) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

ART. 9

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
- 2) Con esclusivo riferimento ai contratti senior, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 4 del presente Regolamento.
- 3) I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
- 4) Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
- 5) Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n.240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 6) Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 7) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

Art. 10

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione è effettuata mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243.
- 2) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) La Commissione giudicatrice nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica, anche in coerenza con il programma di ricerca di cui al precedente art. 6 – comma 2 – lett. a). Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità.
- 4) I criteri e i parametri di cui al comma precedente sono resi pubblici almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati nel sito dell'Ateneo.
- 5) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono

ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

- 6) La Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.
- 7) Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettua una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua straniera indicata nel bando.
- 8) Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
- 9) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella prima riunione, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati.
In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 11

Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi.
- 2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo.
- 3) Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta di chiamata del candidato che risulta primo in graduatoria con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, oppure decide di non procedere alla chiamata motivando opportunamente la decisione.
- 4) La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
- 5) In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 3, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 10 - comma 9.
- 6) La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova del chiamato.
- 7) Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
- 8) Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

ART. 12

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.
- 3) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.
- 4) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
- 5) Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III
Chiamata diretta o per chiara fama
ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

Art. 13

Chiamata diretta ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

- 1) La copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero preposto nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero preposto;
 - c) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.
- 2) La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, verranno trasmesse al Ministero preposto che potrà autorizzare le chiamate. Successivamente il Rettore disporrà la stipula del contratto.

Titolo IV

Disciplina del rapporto di lavoro

ART. 14

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I contrattisti junior e senior articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività e con il Responsabile della ricerca.
- 2) L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6 - comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 3) Il contrattista junior e senior è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 4) La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 5) Ai contrattisti junior e senior si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
- 6) I contrattisti possono variare, per una sola volta nell'arco dell'intera durata del contratto, il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione dello stesso, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
- 7) Ai contrattisti junior e senior viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi se trattasi di contratto

con durata triennale, in caso di contratto con durata inferiore al triennio dovrà essere proporzionata al periodo stesso.

- 8) Ai contrattisti junior e senior viene altresì riconosciuto quanto disposto dall'art. 8 della legge 18/3/1958, n. 349 in materia di congedo per motivi di studio nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato.

ART. 15

Proroga dei contratti Junior

- 1) L'attivazione della procedura di proroga è proposta dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria ed i componenti designati a far parte della Commissione giudicatrice.
- 3) La Commissione giudicatrice è composta, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, ***anche esterni all'Ateneo***, che non si trovano in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato nell'Art. 8 – comma 2 del presente Regolamento.
- 4) L'Amministrazione provvede a richiedere all'interessato la relazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio di validità del contratto.
- 5) Il Rettore nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) L'Amministrazione provvede a consegnare alla Commissione Giudicatrice la documentazione utile per la valutazione.
- 7) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica svolte dall'interessato nell'ambito del contratto in atto.
- 8) La Commissione dovrà concludere la propria valutazione e fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo, il verbale inerente l'adeguatezza scientifico-didattica dell'interessato.
- 9) La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 10) L'Amministrazione predispose il decreto di approvazione atti del Direttore Generale che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.
- 11) Il Consiglio di Dipartimento, in caso di valutazione positiva, delibera la proroga in seduta ristretta ai professori di I e di II fascia indicando ed allegando la documentazione COAN (in caso di autofinanziamento). Tale deliberazione viene sottoposta al parere del Consiglio di amministrazione.
- 12) Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga nella seduta che si svolgerà, al più tardi, nel mese precedente la scadenza del contratto.

ART. 16

Risoluzione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

ART. 17

Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) I contratti sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - borse di dottorato e post-dottorato e in generale con borse di studio o assegni conferiti anche da enti terzi, ad eccezione esclusivamente delle borse finalizzate a supportare periodi di trasferta presso altre istituzioni nazionali o internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione.
- 2) Ai contrattisti junior e senior a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli indicati nei precedenti Artt. 3 e 4, con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Ateneo.
- 3) Ai contrattisti junior e senior, secondo il regime di impegno, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.
- 4) I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5) L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

ART. 18

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti junior spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2) Ai contrattisti senior spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale di spettanza al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento.
- 3) Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.
- 4) Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista junior e senior è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 5) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

ART. 19

Procedure per la chiamata a professore associato di contrattisti senior

- 1) Nel terzo anno di contratto senior, il Politecnico di Milano valuta il titolare del contratto citato, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, effettuata in base ai criteri definiti dal D.M. 04.08.2011, n. 344 il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni.

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 20

Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it/>.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale